

Rapporto sul messaggio

numero **4438**
data **20 maggio 1997**
dipartimento **Cancelleria dello Stato**

Della Commissione speciale per la verifica della legislazione cantonale sul messaggio 19 settembre 1995 concernente l'aggiornamento formale della Raccolta delle leggi (RL)

Il Consiglio di Stato, su indicazione del Centro di legislazione, propone col Messaggio n. 4438 un periodico aggiornamento della raccolta delle leggi cantonali riguardante correzioni di minore importanza, segnatamente:

- abrogazione di atti ritenuti obsoleti e che non hanno più alcun contenuto;
- atti che devono essere adattati per vari motivi (uniformizzazione terminologica, nuovi contenuti e riferimenti indotti da modifiche di leggi gerarchicamente superiori, miglioramenti di sistematica, ecc.);
- inserimento in alcune leggi della necessaria base legale atta a permettere da parte del Consiglio di Stato l' esecuzione di mandati attribuiti dalla Confederazione ai Cantoni.

La Commissione propone di accettare l' abrogazione e le modifiche proposte nel messaggio, con le seguenti modifiche e completazioni:

- Seguendo una regola che è già stata posta in evidenza nella mozione del 6.2.1995 di questa Commissione e dal Centro di legislazione ai Dipartimenti interessati, in linea di principio le singole leggi non devono contenere deleghe di competenze ai Dipartimenti e tanto meno ad unità amministrative subordinate. La delega amministrativa è una facoltà che appartiene al Consiglio di Stato, che la esercita nell' ambito dei regolamenti (vedi art. 4 cpv. 1 Legge deleghe). Questa basilare regola trova il suo fondamento nel principio della separazione dei poteri. Inserire competenze a dipartimenti, divisioni, sezioni, uffici ecc. nelle leggi è una consuetudine redazionale che deve essere evitata in quanto porta ad una invasione del potere legislativo in un campo che è chiaramente di competenza del potere esecutivo. I motivi di praticità e di facilità di consultazione, che spesso vengono dichiarati a sostegno dell' opportunità di inserire queste deleghe nei testi di legge, non trovano a medio termine conferma. Infatti in caso di riorganizzazione della distribuzione di competenze da parte del Consiglio di Stato ci si trova poi di fronte a testi legali inesatti, suscettibili di trarre in errore chi consulta la legge. Seguendo questo principio la Commissione ha modificato i testi legali proposti sostituendo le indicazioni di dipartimenti determinati con l' indicazione generica "Dipartimento competente", e stralciando le menzioni di divisioni o altri uffici dell' amministrazione.
- In aggiunta alle modifiche e completazioni contenute nel messaggio, la Commissione segnala la necessità di inserire all' art. 323 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 la delega al Consiglio di Stato in relazione alla tassa d' esenzione dall' obbligo del servizio militare. Sulla base di questa delega il Consiglio di Stato fonderà la sua competenza per emettere il nuovo regolamento cantonale per l' esecuzione della legge federale sulla tassa d' esenzione dall' obbligo militare (prima tassa militare), in esecuzione dell' art. 22 cpv. 4 di detta legge.

* * * * *

La Commissione invita il Gran Consiglio ad aderire al rapporto ed al decreto legge allegato.

Per la Commissione speciale:

Eros Bergonzoli, relatore
Castelli - Dafond - Marzorini -
Merlini - Nosedà - Pezzati

MODIFICHE

- I. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull' attinenza comunale, dell'8 novembre 1994.
- II. Legge sulle lotterie e giochi d' azzardo, del 4 novembre 1931.
- III. Legge sull' ordine pubblico, del 29 maggio 1941.
- IV. Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 25 ottobre 1988.
- V. Legge sull' esercizio delle professioni di fiduciario, del 18 giugno 1984.
- VI. Legge sull' esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici, del 1° marzo 1966.
- VII. Legge sul turismo, del 19 novembre 1970.
- VIII. Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro, del 3 luglio 1961.
- IX. Legge d' applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978.
- X. Legge per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza, del 15 gennaio 1963.
- XI. Legge sulle miniere e torbiere, del 10 giugno 1853.
- XII. Legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi, del 17 giugno 1981.
- XIII. Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907.
- XVI. Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911.

XV. Legge tributaria del 21 giugno 1994:

ABROGAZIONI

XV. Decreto legislativo circa la costituzione della Società Cooperativa per la radiodiffusione nella Svizzera italiana, del 21 settembre 1938.

XVI. Legge sugli alunni giudiziari, del 9 dicembre 1855.

XVII. Decreto legislativo concernente la compensazione del rincaro ai dipendenti dello Stato e degli Enti sussidiati per l'anno 1994, del 21 dicembre 1993.

XVIII. Decreto legislativo circa l'ordinamento e la gestione dell'istituto cantonale della maternità, del 24 febbraio 1949.

XIX. Legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe, del 1° marzo 1966.

XX. Decreto legislativo circa l'esercizio delle arti liberali nel Cantone, del 7 novembre 1907.

XXI. Decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa, del 22 marzo 1983.

XXII. Decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi 3a e 4a della pianta organica, del 21 febbraio 1968.

XXIII. Decreto legislativo riordinante la scuola ticinese di cultura italiana, del 18 maggio 1932.

XXIV. Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un sussidio annuo a favore delle società di tiro, in relazione all'esecuzione del tiro obbligatorio fuori servizio e del tiro di sezione in campagna, del 21 febbraio 1968.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 settembre 1995 n. 4438 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 20 maggio 1997 n. 4438 R della Commissione speciale per la verifica della legislazione cantonale,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994, è così modificata:

A) Art. 5 (marginale)

III. Trovatello

Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l'attinenza del comune in cui è stato trovato; il Consiglio di Stato ne fa accertare l'attinenza.

B) Art. 42 cpv. 2 e 3 (nuovi)(marginale)

A. Competenze del Consiglio di Stato

2 Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione alla legislazione federale in materia di documenti di frontiera.

3 Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione alla legislazione federale in materia di atto d'origine.

II.

La legge sulle lotterie e giochi d'azzardo, del 4 novembre 1931, è così modificata:

A) Ingresso

visto l'art. 35 della Costituzione federale, nonché la legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate e la relativa ordinanza di applicazione del 27 maggio 1924; sulla proposta del Consiglio di Stato,

B) Il segno del paragrafo "§" è tolto dall'art. 12.

III.

La legge sull'ordine pubblico, del 29 maggio 1941, è così modificata:

A) Nuovo ingresso

visto il messaggio n. 60 del 15 novembre 1940,

B) Art. 1

Il termine "mene" viene sostituito da "attività illegali".

C) Art. 6

Le cifre da 1 a 6 vanno sostituite con le lettere minuscole dell'alfabeto da a) a f).

D) I capitoli II e III sono così riformulati:

Capitolo II - Accattonaggio, oziosità, vagabondaggio, atti contro la pubblica incolumità

Capitolo III - Atti contro la pubblica quiete

E) Il termine "Capo" viene sostituito in tutto l'atto con "Capitolo".

IV.

Il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 25 ottobre 1988, è così modificato:

Art. 5 cpv. 2

Il termine "Dipartimento dell'economia" è sostituito con "Dipartimento competente".

V.

La Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, del 18 giugno 1984, è così modificata:

Gli artt. 8 bis, 23 bis e 2 ter sono modificati in 8a, 23a e 23b.

VI.

La legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici, del 1° marzo 1966, è

così modificata:

A) Gli art. 9 bis e 9 ter sono modificati in 9a e 9b. In generale i relativi richiami sono modificati di conseguenza. Con particolare attenzione agli articoli 1 e 14.

B) Il segno del paragrafo "§" è tolto dagli artt. 2 e 14.

VII.

La Legge sul turismo, del 19 novembre 1970, è così modificata:

A) **Art. 54 cpv. 2**

E' sostituito il richiamo all' art. 36 con l' art. 37.

B) Il termine "Capo" viene sostituito in tutto l' atto con "Capitolo".

VIII.

Il Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro, del 3 luglio 1961, è così modificato:

A) **Ingresso**

richiamato l' art. 32 della Legge federale sull' organizzazione militare del 12 aprile 1907, nonché l' art. 24 dell' Ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori del servizio del 27 febbraio 1991 e l' Ordinanza del Consiglio federale contro l' inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 che fissano gli obblighi dei Comuni circa la costruzione, la manutenzione e il risanamento delle piazze di tiro; visto il messaggio 16 maggio 1961 n. 968 del Consiglio di Stato.

B) **Art. 4**

Il termine "Dipartimento militare cantonale" è sostituito con "Dipartimento competente".

IX.

La legge d' applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978, è così modificata:

A) **Art. 16 cpv. 2**

2 Il Consiglio di Stato può ammettere e disciplinare la prescrizione, la consegna e la somministrazione di determinati stupefacenti anche per il trattamento ambulatoriale di tossicomani.

B) Nella marginale dell' art. 12, il richiamo "LST art. 9, cpv. 2 bis" è sostituito con "LST art. 9, cpv. 2 a".

C) All' art. 40 nella suddivisione dell' articolo, i trattini sono sostituiti da lettere dell' alfabeto.

D) Il termine "Capo" viene sostituito in tutto l' atto con "Capitolo".

X.

La Legge per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza, del 15 gennaio 1963, è così modificata:

A) **Art. 15 bis cpv. 4 lett. c)**

I sussidi prescritti dalla legislazione federale e cantonale, con particolare riferimento alla legge sull' assicurazione invalidità del 19 giugno 1959, alla legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo delle pene e delle misure del 5 ottobre 1967 e alla legge cantonale sulla scuola del 1° febbraio 1990.

B) Gli artt. 1 bis, 1 ter, 15 bis, 15 ter e 19 bis sono modificati in 1 a, 1 b, 15a, 15b e 19a.

C) Art. 18 cpv. 1 lett. a):

Nella suddivisione dell' articolo, i trattini sono sostituiti da cifre arabe.

XI.

La Legge sulle miniere e torbiere, del 10 giugno 1853, è così modificata:

A) **Art. 1 cpv. 2**

2 A tale scopo viene assistito dal Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento).

Artt. 2 e 3

Abrogati.

Art. 23

Il Consiglio di Stato, dietro proposta del Dipartimento, e in vista di utilità evidente, può far procedere d' ufficio alla esplorazione di una miniera, ma solamente qualora le relative spese possano venir coperte con fondi disponibili derivanti dal contributo generale delle miniere.

Art. 26 cpv. 1

1 Il Consiglio di Stato farà verificare dal Dipartimento le asserzioni del progetto, e ciò sui luoghi, in quanto occorra, e comunicherà al ricorrente le osservazioni relative e, ricevuti gli schiarimenti, raccoglierà tutti gli atti e ne farà far deposito nell' archivio delle miniere.

Art. 39 cpv. 1

1 Qualora, per impreveduti pericoli dei sotterranei, sia necessario e urgente fare improvvisi puntellamenti, murature, fosse o altri ripari, l' esercente potrà requisire a tale limitato uopo i legnami e le materie murali che si troveranno in immediata vicinanza; ma dovrà nel momento stesso prevenire il proprietario, il giudice di pace, nonché il Dipartimento e dovrà pagare immediatamente per i materiali requisiti un quarto di più del loro ordinario valore.

Art. 45

Il Dipartimento si occuperà d' estrarre dalle opere geologiche sul territorio e paesi attigui una notizia pratica intorno alla formazione di questo suolo, indicando a luogo i diversi minerali già osservati od esplorati, e additando tutte le tracce che possano essere utili a ulteriori ricerche.

B) **Il segno del paragrafo "§" è tolto dagli artt. 3, 16, 20 e 27.**

XII.

La Legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi, del 17 giugno 1981, è così modificata:

Art. 2

Il termine "Dipartimento di polizia" è sostituito con "Dipartimento competente".

XIII.

La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907, è così modificata:

A) Il termine "Capo" viene sostituito in tutto l'atto con "Capitolo".

B) Il segno del paragrafo è tolto dall'atto.

XIV.

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911, è così modificata:

Art. 11 cpv. 7

Nel caso dell'art. 268b dello stesso libro sono autorità competenti la polizia o i sindaci.

XV.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 323

Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa d'esenzione dall'obbligo militare o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.

XVI.

Il Decreto legislativo circa la costituzione della Società Cooperativa per la radiodiffusione nella Svizzera italiana, del 21 settembre 1938, già stralciato dalla RL, è abrogato.

XVII.

La Legge sugli alunnati giudiziari, del 9 dicembre 1855, è abrogata.

XVIII.

Il Decreto legislativo concernente la compensazione del rincaro ai dipendenti dello Stato e degli Enti sussidiati per l'anno 1994, del 21 dicembre 1993, è abrogato.

XIX.

Il Decreto legislativo circa l'ordinamento e la gestione dell'istituto cantonale della maternità, del 24 febbraio 1949, è abrogato.

XX.

La Legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe, del 1° marzo 1966, è abrogata a far stato dal 1° novembre 1995.

XXI.

Il Decreto legislativo circa l'esercizio delle arti liberali nel Cantone, del 7 novembre 1907, non già più pubblicato nella RL, è abrogato.

XXII.

Il Decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa, del 22 marzo 1983, non già più pubblicato nella RL, è abrogato.

XXIII.

Il Decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi 3a e 4a della pianta organica, del 21 febbraio 1968, già stralciato dalla RL, è abrogato.

XXIV.

Il Decreto legislativo riordinante la scuola ticinese di cultura italiana, del 18 maggio 1932, già stralciato dalla RL, è abrogato.

XXV.

Il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un sussidio annuo a favore delle società di tiro, in relazione all'esecuzione del tiro obbligatorio fuori servizio e del tiro di sezione in campagna, del 21 febbraio 1968, è abrogato.

XXVI.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche e abrogazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano immediatamente in vigore, ad eccezione della Legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe, del 1° marzo 1966, la cui abrogazione ha effetto a far stato dal 1° novembre 1995.